



REPERTORIO N° 3/6

CONVENZIONE PER UN "CENTRO DI STUDI SULLA TECNICA  
DELLE CALCOLATRICI ELETTRONICHE "

- REPUBBLICA ITALIANA -

L'anno millenovecentocinquantasei (1956), il giorno sette ( -7- ), del mese di Maggio in Pisa, nella sede del Rettorato dell'Università degli studi di Pisa, Lungarno Pacinotti, innanzi a me Dott. Carlo Alberto Petraglia, fu Enrico, nato a Roma e domiciliato a Pisa, autorizzato a redigere ed a ricevere gli atti e contratti in forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Amministrazione Universitaria, in virtù dell'art. 129 del Regolamento Generale Universitario, approvato con R.D. 6 Aprile 1924, N° 664, e delegatone con decreto Rettoriale in data 21 Febbraio 1953, con rinuncia di comune accordo, alla presenza di testimoni, sono comparsi personalmente, i Signori:


' Prof. Enrico Avanzi, fu Francesco, professore universitario, nato a Soiano del Lago (Brescia) e domiciliato in Pisa, non in proprio, ma nella sua esclusiva qualità di Magnifico Rettore dell'Università degli studi di Pisa, e come tale suo legale rappresentante delegato alla firma della presente Convenzione dal Consiglio d'Amministrazione dell'Universi-

tà stessa, con deliberazione del 20 marzo 1956 che, in copia autentica, si inserisce a quest'atto come allegato sotto la lettera A).

L'Ing. Adriano Olivetti fu Carlo, nato a Ivrea (Torino) e domiciliato in Ivrea, non in proprio nella sua esclusiva qualità di Presidente ed Amministratore delegato della Società p.A. Ing. C. Olivetti e C. - Ivrea, e come tale suo rappresentante, delegato alla firma della presente Convenzione dal Consiglio d'Amministrazione della Società stessa con deliberazione del 25 Novembre 1955 che, in copia autentica si inserisce a quest'atto come allegato, sotto la lettera B).

P R E M E S S O

che l'Università degli studi di Pisa ha costituito mercé il contributo finanziario delle Provincie e dei Comuni di Pisa, Livorno e Lucca sin dall'Aprile 1955 un Centro di studi per le calcolatrici elettroniche, con sede nell'Istituto di Fisica nell'Università stessa, regolato da norme stabilite dalle Autorità Accademiche, al cui funzionamento presiede un Comitato Direttivo composto dal prof. Marcello Conversi, ordinario di Fisica sperimentale, Presidente; dal prof. Alessandro Faedo, ordinario di analisi matematica e dal prof. Ugo Tiberio, ordinario di



radiotecnica;

che tale Centro ha lo scopo di promuovere gli studi nel campo delle calcolatrici elettroniche e di provvedere alla progettazione ed alla costruzione di una macchina calcolatrice elettronica a cifre

T U T T O . C I O ' P R E M E S S O

che fa parte integrante del presente accordo, i predetti componenti, della cui identità personale, piena capacità giuridica e qualità rivestita io, Ufficiale Rogante, sono certo, mi richiedono di volere ricevere il presente atto, in forza del quale si conviene e si stipula quanto segue:

- Art. 1 -

La Società Ing. C. Olivetti - Ivrea, che in seguito verrà indicata solo con la parola Società, si impegna:

a) destinare al Centro Studi Calcolatrici Elettroniche (C.S.C.E.) due ingegneri o fisici e due tecnici, di gradimento del Centro, per collaborare ai lavori inerenti alla progettazione e costruzione di una calcolatrice elettronica a cifre.

Tutte le spese, nessuna esclusa, relative alle suddette persone, sono a totale carico della Società.

Le suddette persone resteranno a disposizione del Comitato Direttivo del C.S.C.E. (vedi art. 7), e non



*Manorani n. n.*  
*ing. Adriano Olivetti n. n.*  
*Carlo Olivetti, ufficiale rogante*

potranno essere sostituite dalla Società, salvo preavviso di almeno otto mesi.

b) A fornire, a prezzo di favore, materiale di laboratorio e di ufficio, nonché quelle parti ausiliarie della macchina che la Società possa costruire come propria attività produttiva.

c) A comunicare, nei limiti che la Società riterrà opportuni, informazioni di carattere tecnico - scientifico che possano interessare il C.S.C.E. ed a concedere allo stesso l'utilizzazione gratuita di eventuali brevetti in possesso della Società.

d) A corrispondere all'Università di Pisa un contributo annuo per le spese del C.S.C.E. il cui ammontare verrà fissato, di comune accordo, di anno in anno entro il mese di Settembre e da valere per l'anno successivo. Per l'anno 1956 detto contributo sarà di £ 10.000.000== (lire dieci milioni).

- Art. 2 -

L'Università di Pisa s'impegna:

a) a comunicare alla Società i programmi di lavoro ufficiali del C.S.C.E. ed a fornire, attraverso il Centro e nei limiti dei programmi predetti, tutta la consulenza che possa riuscire utile alla Società.

b) A comunicare alla Società, a titolo informativo, tutte le caratteristiche generali e dettagliate

della calcolatrice eletttronica in costruzione, nonché i particolari costruttivi.

c) Ad accogliere, nei limiti delle possibilità e dei programmi didattici del Centro, dipendenti o borsisti della Società che intendono specializzarsi in questo campo.

- Art. 3 -

Per ciò che riguarda lo scambio di informazioni di cui agli artt. 1, comma c), e 2, comma a) e b), entrambe le parti si impegnano a dare adeguato riconoscimento esplicito della consulenza avuta, citandone, in caso di utilizzazione, la provenienza, salvo a dare alla stessa carattere di riservatezza su richiesta della parte che fornisce l'informazione.

- Art. 4 -

Nel caso in cui i lavori connessi con la progettazione e costruzione della calcolatrice elettronica conducano ad invenzioni suscettibili di brevetto e di conseguente sfruttamento industriale, l'Università di Pisa cederà alla Società, alle condizioni che verranno di volta in volta stabilite di comune accordo, il diritto di brevettare e di sfruttare industrialmente le invenzioni medesime, salvo i diritti che per legge competono al personale addetto alle ricerche. Per contro la Società concederà all'Università di

Pisa, e, su richiesta della medesima, ad Enti ed Istituti a carattere scientifico che non si propongano fini commerciali, l'utilizzazione gratuita di tali invenzioni.

- Art. 5 -

Particolari accordi saranno del pari presi fra la Università di Pisa e la Società nel caso che da parte di questa si richieda il diritto di utilizzazione industriale degli schemi caratteristici della calcolatrice elettronica in costruzione presso il Centro, o di progetti che da questo possono venire elaborati a titolo di studio.

- Art. 6 -

In ogni caso in cui è previsto l'accordo delle parti contraenti, ove questo non sia raggiunto, si procederà alla formazione di una Commissione Arbitrale formata da tre membri nominati uno da ciascuna delle due parti e il terzo di comune accordo dai due così nominati, che deciderà in merito.

Qualora non si raggiunga l'accordo sulla nomina del terzo membro, essa nomina verrà demandata al Presidente del Tribunale di Pisa.

- Art. 7 -

Il personale dipendente dalla Società è obbligato, per quanto possa competergli in conseguenza degli

impegni assunti dalla Società col presente contratto, ad osservare il regolamento del Centro di studi per la calcolatrice elettronica, che si allega al presente atto sotto la lettera c), e le disposizioni che verranno impartite dal Comitato Direttivo.

- Art. 8 -


La presente Convenzione avrà la durata di un anno a partire da oggi e si intenderà prorogata di anno in anno qualora non intervenga denuncia da una delle parti contraenti, con lettera raccomandata, almeno due mesi prima della scadenza.

- Art. 9 -

Il presente atto, stipulato nell'interesse dell'Università degli studi di Pisa, è redatto in carta bollata e sarà registrato in esenzione dalla tassa di registro, a norma dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'Istruzione Superiore, approvato con R.D. 31.8.33 N° 1592.

E richiesto io Direttore Amministrativo, ho ricevuto il presente atto, fatto scrivere da persona di mia fiducia, in fogli due di cui pagine sette occupate per intero e quanto qui della presente.

Della presente Convenzione viene data da me lettura, unitamente agli allegati ai componenti, che la approvano dichiarandola perfettamente conforme




*Fesata  
ul anno*

alle volontà da loro manifestata e che la sottoscrivano con me stesso Ufficiale Rogante.

*In unione* n.n.

*ing. Adolfo Anichini* n.n.

*Carlo Alberto Stoppa, ufficiale rogante*



14 MAG. 1956 Pisa

2MP/

216 Mod. 1.

decreto venti

(8220)

IL PROCURATORE SUP.

(V. Giannarucco)

*Giannarucco*

